



CITTÀ DI CARMAGNOLA

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI
CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O
ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA**

Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. ____ del _____.

Comune di Carmagnola
**Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione,
autorizzazione o esposizione pubblicitaria**

Sommario

Titolo I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

- Articolo 1 Oggetto del regolamento
- Articolo 2 Classificazione del Comune
- Articolo 3 Presupposto del canone
- Articolo 4 Soggetti passivi
- Articolo 5 Le tariffe
- Articolo 6 Tariffe annuali
- Articolo 7 Tariffe giornaliere
- Articolo 8 Regole per la quantificazione del canone
- Articolo 9 Riduzioni del canone
- Articolo 10 Occupazioni non assoggettate al canone
- Articolo 11 Modalità di dichiarazione
- Articolo 12 Versamento del canone
- Articolo 13 Rimborsi
- Articolo 14 Riscossione coattiva
- Articolo 15 Interessi
- Articolo 16 Funzionario responsabile
- Articolo 17 Contenzioso
- Articolo 18 Trattamento dei dati personali

Titolo II DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LE OCCUPAZIONI E I MESSAGGI PUBBLICITARI

Capo I LE OCCUPAZIONI

- Articolo 19 Suddivisione delle occupazioni secondo tipologie e finalità
- Articolo 20 Tipologie di occupazioni
- Articolo 21 Determinazione della superficie di occupazione
- Articolo 22 Determinazione del canone per le occupazioni e i passi carrabili
- Articolo 23 Tariffa occupazioni permanenti per la fornitura di servizi di pubblica utilità

Capo II LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI

- Articolo 24 Piano generale degli impianti pubblicitari
- Articolo 25 Tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e loro limitazioni
- Articolo 26 Determinazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari

Titolo III DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

Capo I LE OCCUPAZIONI

- Articolo 27 Domanda di concessione
- Articolo 28 Occupazioni a seguito di autorizzazione titolo abilitativo edilizio

Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria

Articolo 29 Occupazioni per esposizione di merci fiori e piante ornamentali

Articolo 30 Occupazione di spazi sottostanti e sovrastanti il suolo pubblico

Articolo 31 Autorizzazione ai lavori

Articolo 32 Occupazioni con ponti, scale ecc.

Articolo 33 Occupazione con tende e tendoni

Articolo 34 Durata e rinnovo della concessione

Articolo 35 Decadenza della concessione

Articolo 36 Revoca e modifica delle autorizzazioni e delle concessioni

Articolo 37 Sospensione delle autorizzazioni e delle concessioni

Articolo 38 Rinuncia all'occupazione

Capo II -LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI

Articolo 39 Domanda e documentazione

Articolo 40 Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni

Articolo 41 Obblighi per il titolare dell'autorizzazione

Articolo 42 Decadenza dell'autorizzazione

Articolo 43 Revoca dell'autorizzazione

Articolo 44 Variazione del messaggio pubblicitario

Capo III LE PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 45 Determinazione della tariffa del canone per le pubbliche affissioni

Articolo 46 Riduzioni

Articolo 47 Esenzioni

Articolo 47 Ripartizione della superficie degli impianti pubblici da destinare alle affissioni

Articolo 48 Spazi privati per le affissioni

Articolo 49 Modalità per l'effettuazione del servizio delle affissioni

Titolo IV DISPOSIZIONI RIGUARDANTI GLI ASPETTI SANZIONATORI

Articolo 51 Sanzioni e indennità

Titolo V NORME FINALI E TRANSITORIE

Articolo 52 Disposizioni finali e transitorie

Titolo I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1 **Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, denominato Canone, istituito a decorrere dal 1° gennaio 2021 ai sensi dell'articolo 1, commi da 816 a 836, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del Codice della Strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province.
2. Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del Codice della Strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
4. L'applicazione del canone per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all'articolo 1, commi da 837 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, esclude l'applicazione del presente canone.
5. Il regolamento contiene i principi e le disposizioni riguardanti le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie che a vario titolo insistono nell'ambito del territorio del Comune e disciplina i criteri per la determinazione e applicazione del Canone, nonché le modalità per la richiesta, il rilascio, la revoca e la decadenza dell'atto amministrativo di concessione o autorizzazione. Sono altresì disciplinate la misura delle tariffe di occupazione o esposizione pubblicitaria, ivi comprese quelle relative alle pubbliche affissioni, le modalità e i termini per il versamento e la riscossione anche coattiva del canone, le riduzioni ed esenzioni, nonché le sanzioni da applicare in caso di occupazione o diffusione di messaggi pubblicitari realizzati abusivamente.
6. Per quanto non riportato nel presente regolamento, oltre alle disposizioni di legge, trovano applicazione le altre norme regolamentari comunali relative all'occupazione di spazi pubblici, alla effettuazione della pubblicità, sul procedimento amministrativo, sull'organizzazione degli uffici, sulla contabilità, ed ogni altra, se non incompatibili con le disposizioni e prescrizioni del presente regolamento.

Articolo 2 **Classificazione del Comune**

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento ove riferite alla classificazione anagrafica dell'ente considerano la popolazione residente del Comune al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in corso (n. 28.924), quale risulta dai dati pubblicati annualmente dall'Istituto nazionale di statistica, fermo restando che i comuni capoluogo di provincia non possono collocarsi al di sotto della classe di cui all'articolo 1, commi 826

Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria

e 827, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, riferita ai comuni con popolazione con oltre 10.000 e fino a 30.000 abitanti.

2. Il territorio comunale, per la compiuta determinazione del canone è suddiviso nelle zone (ovvero categorie) come da elencazione allegata al presente regolamento. Ad ognuna delle zone (categorie) è assegnato un coefficiente che tiene conto della loro importanza desunta dal contesto urbanistico-edilizio, della presenza in zona dei pubblici servizi, nonché della particolare accessibilità attraverso i mezzi di trasporto pubblico, del flusso turistico, delle iniziative commerciali e della densità di traffico pedonale e veicolare, tenuto conto anche dell'utilizzazione che ne ritrae il singolo dall'uso esclusivo o speciale dei beni pubblici.

3. Alla luce delle prescrizioni dei precedenti commi del presente articolo, costituiscono parte integrante del presente regolamento, i seguenti allegati:

- a) ALLEGATO A: classificazione per "ZONE" (categorie) in base all'importanza delle strade ed aree pubbliche in cui insiste l'occupazione;
- b) ALLEGATO B: classificazione per "CATEGORIA NORMALE o SPECIALE" in base all'importanza delle strade ed aree pubbliche in cui insiste l'occupazione e/o la diffusione di messaggi pubblicitari; ai fini dell'applicazione dei coefficienti di valutazione previsti dal presente regolamento;

4. Le tariffe ed i coefficienti di valutazione applicati vengono approvati annualmente dalla Giunta Comunale nella sessione di bilancio di ciascun esercizio finanziario.

Articolo 3
Presupposto del canone

1. Il presupposto del canone è:

- a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
- b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.

2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 1 del presente articolo esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma limitatamente alla superficie comune, sicché nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico risulti superiore alla superficie per la diffusione dei messaggi pubblicitari, la parte residua interessata dall'occupazione del suolo pubblico sarà comunque soggetta al canone.

3. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento:

- a) per "suolo pubblico" e "spazi ed aree pubbliche" si intendono i luoghi ed il suolo di dominio pubblico appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile del comune e quelli di proprietà privata soggetti a diritti demaniali, quali, ad esempio, le strade vicinali soggette a diritto di pubblico passaggio;
- b) per "diffusione di messaggi pubblicitari" si intende qualsiasi forma di messaggio che sia diffuso, in luoghi pubblici o visibili al pubblico intendendosi come tale quello comunque accessibile, sia pure nel rispetto di determinate condizioni, a chiunque si adegui al regolamento che disciplina l'ingresso, o che sia da tali luoghi percepibile, in qualsiasi modo. Si intendono ricompresi nell'imposizione i messaggi diffusi allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di

Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria

qualsiasi natura; i messaggi finalizzati a promuovere l'immagine del soggetto pubblicizzato; i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività. Si considerano rilevanti ai fini dei presupposti del canone tutte le forme di comunicazione attuate attraverso specifici supporti al fine di orientare l'interesse del pubblico verso un prodotto, una persona, o una organizzazione pubblica o privata e non solo gli impianti pubblicitari come definiti dall'articolo 47 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e succ.ve modificazioni)

Articolo 4
Soggetti passivi

1. Il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva; per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti abusivi o divenuti abusivi, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
3. Il canone è indivisibile e il versamento dello stesso, nella fattispecie di contitolarità di autorizzazione/concessione viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi della solidarietà nell'obbligazione tra i condebitori, così come previsto dall'articolo 1292 del Codice Civile
4. Il pagamento del canone per le occupazioni relative al condominio è richiesto e versato a cura dell'amministratore in qualità di rappresentante dello stesso ai sensi dell'articolo 1131 Codice Civile.

Articolo 5
Le tariffe

1. La delibera tariffaria è di competenza della Giunta comunale e deve essere approvata entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Le tariffe, qualora non modificate entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno.
2. Sono previste le seguenti tipologie tariffarie:
 - a) giornaliera: nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari abbiano durata inferiore all'anno solare;
 - b) annua: nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari abbiano durata pari o superiore ad un anno solare. Le frazioni superiori all'anno sono computate per intero.

Articolo 6
Tariffe annuali

1. La tariffa standard annua, comunque modificabile ai sensi dell'articolo 1, comma 817, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per l'intero anno solare, è quella indicata al comma 826 della medesima legge. Per il Comune di Carmagnola la tariffa standard annua prevista è pari ad € 40,00. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base annuale e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari:

Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria

secondo la seguente classificazione:

- a) alle strade od aree appartenenti alla 1a categoria viene applicata la tariffa più elevata.
- b) la tariffa per le strade di 2a categoria è ridotta in misura del 30 per cento rispetto alla 1a.
- c) la tariffa per le strade di 3a categoria è ridotta in misura del 60 per cento rispetto alla 1a.

deliberata dalla Giunta Comunale, con eventuali integrazioni annuali per nuove Vie.

2. Alle occupazioni del sottosuolo la predetta tariffa standard annua è ridotta ad un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi tale tariffa si applica fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

3. La valutazione del maggiore o minore importo, rispetto alle tariffe standard, tenuto conto della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico e dell'impatto ambientale è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione, ovvero con maggiorazioni percentuali.

4. Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, nonché le fattispecie di occupazione ed esposizione pubblicitaria che danno luogo alla relativa applicazione sono deliberati dalla Giunta Comunale.

5. Nel caso in cui l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

6. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Articolo 7

Tariffe giornaliere

1. La tariffa standard giornaliera, comunque modificabile ai sensi dell'articolo 1, comma 817, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per un periodo inferiore all'anno solare, è quella indicata al comma 827 della medesima legge. Per il Comune di Carmagnola la tariffa standard giornaliera prevista è pari ad **€ 0,70**. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base annuale e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari:

secondo la seguente classificazione:

- a) alle strade od aree appartenenti alla 1a categoria viene applicata la tariffa più elevata.
- b) la tariffa per le strade di 2a categoria è ridotta in misura del 30 per cento rispetto alla 1a.
- c) la tariffa per le strade di 3a categoria è ridotta in misura del 60 per cento rispetto alla 1a.

deliberata dalla Giunta Comunale, con eventuali integrazioni annuali per nuove Vie.

Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria

2. La valutazione del maggiore o minore importo, rispetto alle tariffe standard, tenuto conto della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico e dell'impatto ambientale è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione, ovvero con maggiorazioni percentuali.
3. Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, sono deliberati dalla Giunta Comunale.
4. Nel caso in cui l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
5. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Articolo 8

Regole per la quantificazione del canone

1. Per le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie permanenti il canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare successivo per cui si protrae l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria; la misura del canone è determinata moltiplicando la tariffa standard annua (di cui all'articolo 6 del presente regolamento) per i coefficienti di valutazione e/o maggiorazioni stabiliti dalla Giunta Comunale per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari dell'occupazione o dell'esposizione pubblicitaria, tenuto conto delle classificazioni delle strade e spazi pubblici (allegati A e B del presente regolamento).
2. Per le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie temporanee il canone è calcolato moltiplicando la tariffa standard giornaliera (di cui all'articolo 7 del presente regolamento) per i coefficienti di valutazione e/o maggiorazioni stabiliti dalla Giunta Comunale per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari e per il numero dei giorni di occupazione o di esposizione pubblicitaria, tenuto conto delle classificazioni (allegato A e B del presente regolamento).

Articolo 9

Riduzioni del canone

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 821, lettera f), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono previste le seguenti riduzioni:
 - a) È disposta la riduzione del canone del 90% per la parte di occupazione eccedente i mille metri quadrati;
 - b) È disposta la riduzione del canone del 50% per le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali, religiose, di beneficenza e sportive, qualora l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata per fini non economici;
 - c) È disposta la riduzione del canone del 50% per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - d) È disposta la riduzione del canone del 80% per la pubblicità temporanea relativa ad iniziative realizzate in collaborazione con Enti Pubblici territoriali o con il patrocinio del Comune a condizione che non compaiano sul mezzo pubblicitario riferimenti a soggetti diversi da quelli sopra indicati. La presenza di eventuali sponsor o logotipi a carattere commerciale all'interno del mezzo pubblicitario consente di mantenere la riduzione a condizione che la superficie

Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria

complessivamente utilizzata a tale scopo sia inferiore al 10% del totale con un limite massimo di 300 centimetri quadrati;

- e) per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq. e fino a 1.000 mq., del 10 per cento per la parte eccedente 1.000 mq; le tariffe giornaliere sono ridotte dell'80%. Alla tariffa così determinata si applicano le seguenti ulteriori riduzioni:
 - a. per le occupazioni ricorrenti si applica la riduzione del 50%;
 - b. per le occupazioni superiori ai 30 giorni la tariffa viene ulteriormente ridotta del 50%;
- f) per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia e per quelle di somministrazione le tariffe giornaliere sono ridotte del 50% . Alla tariffa così determinata si applicano le seguenti ulteriori riduzioni:
 - a. per le occupazioni non inferiori a 15 giorni si applica la riduzione del 40%;
 - b. per le occupazioni superiori a 30 giorni si applica una ulteriore riduzione del 50%.
- g) per le occupazioni giornaliere effettuate da venditori titolari di licenza ambulante nelle aree al di fuori di quelle destinate per lo svolgimento del mercato le tariffe sono ridotte del 50%. Alla tariffa così determinata si applicano le seguenti ulteriori riduzioni:
 - a. per le occupazioni non inferiori ai 15 giorni si applica la riduzione del 40%o
 - b. per le occupazioni non inferiori ai 30 giorni si applica una ulteriore riduzione del 50% previo pagamento anticipato.
- h) Per le occupazioni temporanee di suolo generico da 15 a 29 gg. la tariffa è ridotta del 40%. Per le occupazioni di suolo generico non inferiori ai 30 giorni la tariffa è ulteriormente ridotta del 50%.
- i) la Giunta Comunale con propria deliberazione può provvedere ulteriore riduzione fino all'esenzione.

Articolo 10

Occupazioni non assoggettate al canone

- 1. Sono esenti dal Canone:
 - a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 917/1986, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria

- b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;
- c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;
- d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- e) le occupazioni di aree cimiteriali;
- f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- g) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- h) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;
- i) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- l) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
- m) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- n) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
- o) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
- p) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 289/2002, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- q) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne superiori a mq. 5,0 esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- r) i mezzi pubblicitari riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;

Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria

- s) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap ed i passi carrabili in generale;
- t) le manifestazioni patrocinate dal Comune, previo delibera di Giunta.
- u) le occupazioni effettuate in occasione di manifestazioni o iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati;

Articolo 11

Modalità di dichiarazione

1. La richiesta di rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto tenuto al versamento del canone. La formale dichiarazione è invece prevista, oltre che per le occupazioni di cui all'articolo 23 del presente regolamento, nella quale deve essere indicato il numero complessivo delle utenze che utilizzano le reti, per le variazioni della pubblicità che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, intendendosi in quest'ultimo caso un cambiamento delle forme o degli strumenti del messaggio, con conseguente nuova diffusione autonomamente soggetta al canone, sempre che la variazione determini un aumento della superficie od una modificazione del tipo di pubblicità che comporti l'applicazione di una tariffazione maggiore; è fatto obbligo al Comune di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

2. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, il soggetto tenuto al pagamento del canone, deve, prima di iniziare la pubblicità, presentare al Comune o al soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone apposita dichiarazione, anche cumulativa, su modello messo a disposizione dal Comune o dal soggetto di cui sopra, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità, l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati, nonché tutte le altre notizie utili ai fini della corretta applicazione del canone.

3. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità permanente si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

4. Il soggetto passivo che intende cessare la pubblicità deve presentare la dichiarazione di cessazione entro il 31 marzo: in caso di mancanza della dichiarazione, anche se di fatto è avvenuta la cessazione, il pagamento è dovuto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se, malgrado l'avvenuta presentazione della dichiarazione di cessazione, il contribuente continua ad esporre la pubblicità, incorre nella fattispecie della pubblicità abusiva.

Articolo 12

Versamento del canone

1. Per le occupazioni permanenti pluriennali, il pagamento del canone relativo al primo anno di concessione/autorizzazione deve essere effettuato in un'unica soluzione contestualmente al rilascio dell'atto autorizzativo; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 31 marzo. Per importi superiori a euro 260,00 per anno solare è ammesso il versamento in quattro rate, la prima delle quali da corrispondere contestualmente al rilascio della concessione/autorizzazione e le restanti tre rate entro le scadenze del 31 maggio, 31 luglio e 30 settembre di ogni anno (ovvero in tre rate bimestrali con scadenza all'ultimo giorno del mese), per la sola annualità 2021 la scadenza sarà prorogata al 30 giugno 2021.

Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria

2. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato in un'unica soluzione contestualmente al rilascio della concessione/autorizzazione. Per importi superiori a euro 260,00 è ammesso il versamento in due rate: la prima contestualmente al rilascio dell'atto autorizzativo e la seconda entro l'ultimo giorno di occupazione.
3. Per le esposizioni pubblicitarie permanenti pluriannuali, il pagamento del canone relativo al primo anno di autorizzazione deve essere effettuato in un'unica soluzione contestualmente all'inizio della diffusione dei messaggi pubblicitari; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 31 marzo. Per importi superiori a euro 1.500,00 è ammesso il versamento in quattro rate, la prima delle quali da corrispondere contestualmente al rilascio dell'autorizzazione e le restanti tre rate entro le scadenze del 31 maggio, 31 luglio e 30 settembre di ogni anno (ovvero in tre rate bimestrali con scadenza all'ultimo giorno del mese), per la sola annualità 2021 la scadenza sarà prorogata al 30 giugno 2021.
4. Per le esposizioni pubblicitarie temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato in un'unica soluzione contestualmente all'inizio della diffusione dei messaggi pubblicitari. Per importi superiori a euro 1.500,00 è ammesso il versamento in due rate: la prima contestualmente all'inizio della diffusione dei messaggi pubblicitari e la seconda entro l'ultimo giorno di diffusione dei messaggi stessi.
5. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone, per le occupazioni e esposizioni pubblicitarie sia permanenti che temporanee, possono essere differiti o sospesi per i soggetti obbligati interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.
6. Il versamento del canone è effettuato direttamente al Comune secondo le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 835, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo. Per le pubbliche affissioni il versamento deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del relativo servizio.
7. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui all'articolo 43 considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.
8. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

Articolo 13
Rimborsi

1. Le richieste di rimborso di quanto indebitamente versato devono essere presentate con apposita istanza debitamente documentata entro il termine quinquennale di prescrizione di cui all'articolo 2948 del Codice Civile da computarsi dalla data del versamento ritenuto non dovuto.
2. Il Comune deve evadere le suddette richieste emettendo un provvedimento di accoglimento o di rigetto entro il termine di 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza. Non si procede al rimborso di somme inferiori a euro 5,00 al netto degli interessi maturati

**Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione,
autorizzazione o esposizione pubblicitaria**

3. I rimborsi, esclusivamente per le somme pagate e non dovute per l'anno in corso, possono essere riscossi anche attraverso compensazione con somme dovute nello stesso anno.
4. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi al tasso di interesse legale di cui all'articolo 1284 del Codice Civile, con maturazione giorno per giorno, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Articolo 14

Riscossione coattiva

1. L'accertamento e la irrogazione delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente regolamento viene effettuata con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1, sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione di materiali, manufatti e mezzi pubblicitari nonché il ripristino dello stato dei luoghi in caso di occupazioni e diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente. Tale recupero può avvenire sia contestualmente al recupero delle somme di cui al comma 1, che con altro atto ex articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Articolo 15

Interessi

1. La misura annua degli interessi applicati sugli atti di accertamento è fissata nella misura pari al tasso di interesse legale di cui all'articolo 1284 del Codice Civile, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Gli stessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno.
2. In caso di omesso o parziale versamento del canone si applicano gli interessi legali (solo sull'importo del canone e dell'eventuale indennità, escluse le sanzioni) dal giorno successivo la scadenza di pagamento fino alla data di emissione dell'atto di accertamento esecutivo. In caso di tardivo versamento gli interessi si applicano dal giorno successivo la scadenza di pagamento fino alla data dell'avvenuto pagamento. Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, gli interessi legali si applicano dal giorno successivo la data di scadenza del termine di pagamento dell'indennità.

Articolo 16

Funzionario responsabile

1. Nel caso di gestione diretta, il Comune designa il funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio dell'attività organizzativa e gestionale del canone. In caso di gestione del canone affidata a terzi, il Comune verifica e controlla periodicamente l'attività svolta dall'affidatario e vigila sull'osservanza della relativa convenzione d'affidamento.
2. Il controllo della regolarità amministrativa degli atti è effettuato nell'ambito del vigente sistema dei controlli interni.
3. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al concessionario, restando ferme le disposizioni riguardanti compiti e obblighi di ciascun ufficio come indicati dal regolamento di organizzazione degli uffici, in merito al rilascio di atti di concessione e autorizzazione.

Comune di Carmagnola
**Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione,
autorizzazione o esposizione pubblicitaria**

Articolo 17
Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'applicazione del canone restano riservate all'autorità giudiziaria ordinaria.

Articolo 18
Trattamento dei dati personali

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del canone sono trattati nel rispetto del Regolamento 679/2016/UE.

Titolo II
DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LE OCCUPAZIONI E I MESSAGGI
PUBBLICITARI

Capo I
LE OCCUPAZIONI

Articolo 19
Suddivisione delle occupazioni secondo tipologie e finalità

1. Le concessioni per le occupazioni di suolo pubblico riguardano:
 - a) occupazioni del sottosuolo o soprassuolo stradale con condutture e cavi e altre occupazioni del soprassuolo e sottosuolo;
 - b) chioschi, edicole, distributori di carburante e simili infissi di carattere stabile;
 - c) tagli strada, manomissioni del suolo pubblico;
 - d) occupazioni permanenti, con manufatti o altre costruzioni di carattere stabile;
 - e) passi e accessi carrabili;
 - f) cappotti termici;
 - g) ponteggi, steccati e simili;
 - h) cartelli pubblicitari e simili;
 - i) aree per spettacoli viaggianti;
 - j) occupazioni di bar, ristoranti, esercizi pubblici;
 - k) occupazioni aree per finalità culturali, sportive, ricreative, politiche, sindacali, religiose ecc.;
 - l) tende, tendoni ecc.;
 - m) le altre occupazioni non previste ai punti precedenti, non oggetto di canone di concessione, per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate di cui all'articolo 1, comma 837 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Articolo 20
Tipologie di occupazioni

1. Chiunque voglia occupare aree o spazi pubblici, come definiti dall'articolo 3 del presente regolamento, in via permanente o temporanea deve preventivamente richiedere ed ottenere dal competente ufficio comunale il rilascio della concessione per le occupazioni permanenti e dell'autorizzazione per le occupazioni temporanee.

Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria

2. Sono permanenti le occupazioni, di carattere stabile effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dal provvedimento di concessione, è non inferiore all'anno, anche se realizzate senza l'impiego di manufatti o impianti stabili.
3. Sono temporanee le occupazioni, effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dall'atto di autorizzazione è inferiore all'anno, anche se periodiche.
4. Sono occupazioni abusive, quelle:
 - a) realizzate senza la concessione comunale e/o autorizzazione comunale o con destinazione d'uso diversa da quella prevista in concessione;
 - b) eccedenti lo spazio concesso e limitatamente alla sola parte eccedente;
 - c) che si protraggono oltre il termine stabilito dalla concessione/autorizzazione comunale o nei successivi atti di proroga regolarmente rilasciati;
 - d) mantenute in opera malgrado ne sia intervenuta l'estinzione o la dichiarata la revoca o la decadenza;
 - e) attuate o mantenute in opera durante i periodi in cui sia stata dichiarata dalla Autorità la sospensione delle attività cui sono connesse;
 - f) effettuate da persona diversa dal concessionario o titolare dell'autorizzazione, salvo il sub ingresso.
5. Ai fini dell'applicazione del Canone le occupazioni abusive si considerano permanenti se realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile; altrimenti si considerano temporanee ed in tal caso l'occupazione si presume effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale.
6. È consentita l'occupazione di aree o spazi pubblici, prima del rilascio del provvedimento concessorio/autorizzativo nella misura strettamente necessaria in caso di comprovata urgente necessità, per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentano indugio alcuno, purché venga contestualmente presentata la relativa domanda di occupazione anche in via breve (fax, PEC, telegramma). In mancanza della stessa, l'avvenuta occupazione è considerata abusiva. L'ufficio competente provvede ad accertare la sussistenza delle condizioni di urgenza e quindi a rilasciare il provvedimento in via di sanatoria; in difetto l'occupazione si considera abusiva. Rientrano nelle occupazioni di emergenza tutte quelle attività necessarie per la salvaguardia dell'utenza, l'eliminazione del pericolo ed il ripristino dell'erogazione dei servizi pubblici.
7. Per quanto concerne le misure da adottare per la sicurezza della circolazione si fa riferimento alle norme del Codice della strada e del Reg. Att., fermo restando che in caso di occupazione abusiva della sede stradale, oltre alle sanzioni ed indennità previste dal presente regolamento, sono applicate e dovute anche quelle previste dal Codice della Strada e dal suo Regolamento attuativo.
8. Gli atti di concessione e autorizzazione previsti dal presente regolamento sono validi anche ai fini dell'applicazione delle norme previste dal titolo II, capo I del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ma non sostituiscono in alcun modo i necessari titoli edilizi di cui al T.U. in materia edilizia (D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380).

Articolo 21

Determinazione della superficie di occupazione

1. La misura della superficie di occupazione è determinata sulla base di quanto indicato nell'atto di concessione o autorizzazione. Va espressa in via ordinaria da un'unica misura complessiva che tiene conto della tipologia di occupazione e delle

Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria

dimensioni individuali dei mezzi di occupazione. In casi particolari essa è indicata analiticamente in relazione ai singoli mezzi di occupazione.

2. Nel caso di occupazione di soprassuolo, la superficie di occupazione è costituita dalla proiezione verticale al suolo del mezzo di occupazione.

3. Le superfici di occupazione di cui al comma 1 sono espresse in metri quadrati e quelle inferiori al metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato

4. Non sono soggette al canone le occupazioni che in relazione alla medesima superficie di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato.

5. Nel caso di più occupazioni da parte dello stesso soggetto, anche della stessa natura, di misura inferiore al metro quadrato, il canone si determina autonomamente per ciascuna di esse. Qualora si tratti di occupazioni inferiori a mezzo metro quadrato, poste nella medesima area di riferimento, si dà luogo al cumulo delle diverse occupazioni ed il totale è arrotondato al metro quadrato.

6. Per le occupazioni di suolo relative a lavori edili, scavi, ponteggi e steccati, lo spazio occupato e soggetto a canone viene calcolato tenendo conto anche degli spazi circostanti non direttamente occupati, ma comunque sottratti all'uso pubblico ordinario in conseguenza diretta dell'occupazione.

Articolo 22

Determinazione del canone per le occupazioni

1. Per le occupazioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), il canone è determinato, in base alla durata, alla superficie, espressa in metri quadrati, alla tipologia e alle finalità, alla zona occupata del territorio comunale in cui è effettuata l'occupazione.

2. Il canone relativo ai cappotti termici può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità.

Articolo 23

Tariffa occupazioni permanenti per la fornitura di servizi di pubblica utilità

1. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la tariffa forfetaria di euro 1,00.

2. L'ammontare del canone dovuto all'Ente non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

3. Il canone è versato in un'unica soluzione contestualmente al rilascio della concessione e poi entro il 30 aprile di ciascun anno.

Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria

4. Nel caso di occupazioni temporanee di spazio pubblico, relative a cantieri stradali, per la posa in opera e manutenzione di condutture, cavi ed impianti in genere, la superficie di occupazione è determinata tenendo conto della misura dello scavo da effettuare, delle superfici delimitate dalle installazioni di protezione e delle aree destinate ai materiali di risulta e di cantiere, accumulati per la realizzazione degli impianti stessi. La durata delle suddette occupazioni è determinata in base ai tempi necessari per l'esecuzione di tutte le fasi di lavorazione (scavo, installazione, rinterro, ripristino pavimentazione ecc.).

Capo II

LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI

Articolo 24

Piano generale degli impianti pubblicitari

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 821, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per quanto non innovato dal presente Regolamento, si richiama e si conferma il piano generale degli impianti trovano, salvo deroga espressa, applicazione le disposizioni del vigente piano generale degli impianti pubblicitari, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 26.02.2010.

Articolo 25

Tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e loro limitazioni

1. I mezzi pubblicitari autorizzabili, le caratteristiche generali, le dimensioni ed il numero massimo degli stessi, così come quelli vietati nell'ambito comunale, sono specificati nelle Norme tecniche di attuazione approvate con deliberazione del del Consiglio comunale n. 13 del 26.02.2010. Quanto agli impianti per le affissioni, il quantitativo unitario di esposizione è fissato in mq 12 per ogni mille abitanti.

Articolo 26

Determinazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari

1. La tariffa del Canone per la diffusione di messaggi pubblicitari è determinata in base all'importanza delle località del territorio comunale (categoria normale e categoria speciale). Appartengono alla categoria speciale le località indicate nel prospetto "Località in categoria speciale" (Allegato B) parte integrante e sostanziale del presente regolamento; appartengono alla categoria normale tutte le località comprese nel restante territorio comunale. Alla diffusione di messaggi pubblicitari effettuata nella categoria speciale è applicata la maggiorazione del 50 per cento della tariffa prevista per la categoria normale, ad esclusione della pubblicità diffusa con veicoli o velivoli circolanti.
2. Per la diffusione di messaggi pubblicitari la tariffa del canone è determinata in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario e non soltanto della superficie occupata da scritte, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. Quando il messaggio pubblicitario non è inserito in un impianto pubblicitario, il canone viene commisurato alla superficie della minima figura piana geometrica in cui sono circoscritti i messaggi pubblicitari.
3. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria

4. Le preinsegne o frecce direzionali vanno considerate ad ogni effetto come forme pubblicitarie finalizzate ad incentivare la domanda di beni o servizi o a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato. Nell'ipotesi di plurimi messaggi pubblicitari di aziende diverse collocati su un unico pannello, il canone viene determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese reclamizzate, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo. Solo nel caso in cui le preinsegne risultino inserite, per effetto dell'atto autorizzatorio che ne consente l'esposizione, in una struttura fornita di cornice perimetrale in rilievo, ai fini del calcolo del canone si tiene conto della sola superficie del pannello perimetrato.
5. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il Canone è calcolato in base alla superficie complessiva delle facciate utilizzate; per i mezzi bifacciali a facciate contrapposte, che non comportano sommatoria di efficacia pubblicitaria, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente.
6. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
7. I festoni, le bandierine e simili riferiti al medesimo soggetto passivo e collocati in connessione tra loro, quindi finalizzati a diffondere nel loro insieme lo stesso messaggio pubblicitario o ad accrescerne l'efficacia, si considerano agli effetti del calcolo della superficie oggetto del Canone come unico mezzo pubblicitario.
8. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
9. Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili che attraversano strade o piazze il canone viene calcolato sulla base della superficie del mezzo.
10. Per la pubblicità effettuata con aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, il canone è dovuto per punto di diffusione per giorno o frazione.
11. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, il canone è dovuto per punto di diffusione per giorno o frazione.
12. Per la pubblicità sonora il canone è applicato per ciascun punto fisso di diffusione della pubblicità, ovvero, se itinerante, per ciascun veicolo circolante nelle ore consentite.
13. Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive o proiezioni luminose effettuate su schermi o pareti riflettenti, il canone è applicato per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione.
14. Per l'esposizione di locandine all'interno dei negozi e dei pubblici esercizi ancorché visibili dall'esterno, è prevista la presentazione della dichiarazione, con contestuale versamento del canone, da effettuarsi entro il giorno precedente l'esposizione. È facoltà dell'ufficio prevedere la timbratura delle singole locandine.
15. Il canone da applicare alla pubblicità effettuata mediante distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali è dovuto per ciascun giorno e per ciascuna persona o distributore fisso utilizzato per la distribuzione indipendentemente dalla quantità di materiale distribuito.

Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria

16. Per la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata con altri mezzi e/o impianti non previsti dai precedenti commi del presente articolo, si applica la tariffa per similarità.

Titolo III

DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

Capo I

LE OCCUPAZIONI

Articolo 27

Domanda di concessione

1. Chiunque intenda occupare spazi superficiali, sovrastanti o sottostanti al suolo pubblico o soggetto a servitù di pubblico passaggio, anche se per legge o per regolamento l'occupazione è dichiarata esente da tributo, deve farne domanda alla Amministrazione Comunale ed ottenere regolare autorizzazione o concessione.

2. La domanda deve essere redatta su istanza in bollo e contenere le generalità complete del richiedente (anagrafiche e fiscali), il fine e l'oggetto della richiesta autorizzazione/concessione, nonché essere corredata, se del caso, da disegni, descrizioni ed altri documenti atti a chiarire la richiesta. Nella domanda l'interessato dovrà dichiarare di conoscere ed accettare senza alcuna riserva le disposizioni contenute nel presente regolamento, nella legge 27 dicembre 2019, n. 160 (articolo 1, commi da 816 a 836), nonché nelle altre disposizioni speciali che disciplinano la materia.

2. Il titolare del diritto di occupazione deve inoltre sottostare alle seguenti condizioni:

- a) limitare l'occupazione allo spazio assegnatogli nella concessione od autorizzazione;
- b) non protrarre l'occupazione oltre la durata stabilita, salvo proroga o rinnovo ottenuto prima della scadenza;
- c) provvedere alla manutenzione delle opere costruite in dipendenza della concessione, riparando gli eventuali danni arrecati ai circostanti beni pubblici o di terzi;
- d) evitare intralci o danni al transito dei veicoli, autoveicoli e pedoni;
- e) eseguire tutti i lavori necessari per ripristinare lo stato dei luoghi, alla scadenza della concessione;
- f) versare, alle scadenze stabilite, il canone, nella misura concordata od accertata a suo carico, con le modalità previste dalla legge e dal presente Regolamento;
- g) osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari nonché tutte le altre prescrizioni contenute nell'atto di concessione o di autorizzazione, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità, diretta o indiretta, per danni arrecati a terzi durante l'esercizio del diritto di occupazione;
- h) esibire, a richiesta degli agenti di polizia municipale e al personale dei competenti uffici comunali appositamente autorizzati, l'atto di concessione di occupazione di suolo pubblico;
- i) mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti.

3. L'Amministrazione potrà comunque subordinare la concessione o l'autorizzazione alla costituzione di un deposito cauzionale infruttifero, che resterà vincolato a favore del Comune per l'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nell'atto di concessione o

Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria

autorizzazione, fino alla scadenza, decadenza o revoca di esse, nonché per le spese di manutenzione e ripristino del bene concesso.

4. Il deposito cauzionale potrà essere eseguito oltre che in contanti in tesoreria, con polizza fidejussoria bancaria od assicurativa.

5. Ai proprietari di negozi fronteggianti le aree pubbliche è accordata la concessione con preferenza sugli altri richiedenti. Quando lo stesso suolo è richiesto da più persone, la concessione sarà fatta - sempre secondo tariffa - al primo richiedente risultante dal registro di protocollo.

6. L'Amministrazione concluderà l'attività istruttoria del procedimento nei modi e termini di cui all'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e relativo Regolamento Comunale di attuazione. Il Comandante della Polizia Locale è responsabile del procedimento finalizzato al rilascio dei provvedimenti di concessione od autorizzazione. Le domande vengono istruite per ordine di presentazione.

Articolo 28

Occupazioni a seguito di autorizzazione titolo abilitativo edilizio

1. Per le occupazioni per le quali si richiede il rilascio del titolo abilitativo edilizio, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, il richiedente l'occupazione dovrà presentare l'istanza necessaria correlata dalla relativa documentazione all'Ufficio edilizia privata del Comune, secondo quanto previsto dalla specifica normativa vigente in materia.

2. Per quanto riguarda gli accessi e passi carrabili, gli stessi si intendono autorizzati se inseriti nel progetto allegato al titolo abilitativo edilizio.

Articolo 29

Occupazioni per esposizione di merci fiori e piante ornamentali

1. L'esposizione di merci al di fuori degli esercizi di vendita su suolo pubblico è soggetta a concessione comunale.

2. Non sono soggette a concessione le occupazioni occasionali con fiori o piante ornamentali poste all'esterno degli esercizi pubblici e/o commerciali, quando siano inferiori alla giornata, purché non intralcino la circolazione pedonale e stradale.

Articolo 30

Occupazione di spazi sottostanti e sovrastanti il suolo pubblico

1. Per collocare anche in via provvisoria cavi telefonici, elettrici, condutture ecc., nello spazio sottostante o sovrastante al suolo pubblico, è necessario ottenere la concessione comunale.

2. L'Ufficio competente al rilascio della concessione indica le prescrizioni relative alla posa di dette linee riguardanti il tracciato, l'altezza dal suolo, il tipo di sostegni, la qualità dei conduttori, isolatori ecc.

3. Il concessionario rimane sempre completamente responsabile verso il Comune e verso i terzi dei danni derivanti da rottura, caduta o avaria di qualunque sorta di tali linee, sostegni, accessori ecc.

4. È facoltà dell'Amministrazione Comunale esigere che tali opere siano aeree o sotterranee.

Comune di Carmagnola
**Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione,
autorizzazione o esposizione pubblicitaria**

Articolo 31

Autorizzazione ai lavori

1. Quando sono previsti lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, il rilascio dell'occupazione è sempre subordinato al possesso dell'autorizzazione ai lavori.

Articolo 32

Occupazioni con ponti, scale ecc.

1. Le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno, scale aeree ecc., sono soggette alle disposizioni del presente regolamento salvo si tratti di occupazioni occasionali di pronto intervento, per piccole riparazioni, per lavori di manutenzione o di allestimento di durata non superiore ad una giornata.
2. Nel caso di ponteggi o manufatti installati a seguito di ordinanza del Comune, per motivi di interesse pubblico, l'autorizzazione è sostituita dall'ordinanza stessa.

Articolo 33

Occupazione con tende e tendoni

1. Non si possono collocare tende, tendoni e simili sopra l'ingresso dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi e negli archi di porticato senza autorizzazione comunale.
2. Per motivi di estetica e decoro l'Ufficio comunale competente può ordinare la sostituzione o rimozione di detti impianti che non siano mantenuti in buono stato.

Articolo 34

Durata e rinnovo della concessione

1. Le autorizzazioni temporanee possono essere accordate per un tempo inferiore ad un anno, e sono rinnovabili con apposito provvedimento.
2. Le concessioni permanenti hanno invece durata non inferiore ad un anno e cessano alla loro scadenza, salvo l'eventuale tempestivo rinnovo con apposito provvedimento.
3. La cessazione volontaria dell'occupazione prima del termine stabilito non dà diritto a restituzione, anche parziale, del canone o a refusione ovvero a compenso di sorta.

Articolo 35

Decadenza della concessione

1. Sono cause di decadenza della concessione:
 - a) le violazioni, da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, delle prescrizioni contenute nella concessione;
 - b) la violazione di norme di legge o regolamentari in materia di occupazione del suolo;
 - c) la mancata occupazione del suolo avuto in concessione senza giustificato motivo, nei 30 giorni successivi alla data di rilascio dell'atto, nel caso di occupazione annuale e nei 5 giorni successivi, nel caso di occupazione giornaliera.
2. La decadenza non dà diritto alla restituzione del canone già pagato.
3. Il titolare della concessione decaduta è obbligato alla rimessa in pristino dell'occupazione. In caso di inottemperanza, l'ente provvederà d'ufficio con addebito delle spese a carico del soggetto inadempiente.

**Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione,
autorizzazione o esposizione pubblicitaria**

Articolo 36

Revoca e modifica delle autorizzazioni e delle concessioni

1. Il funzionario che ha rilasciato l'autorizzazione può revocarla o modificarla in ogni momento, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'occupazione. La concessione del sottosuolo non può essere revocata se non per necessità dei pubblici servizi.
2. Il provvedimento di revoca o di modifica deve essere preceduto dalla contestazione all'interessato ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 con assegnazione di un termine per le relative osservazioni.
3. Per la revoca e la modifica si acquisiranno gli stessi pareri previsti per il rilascio.
4. Il provvedimento di revoca, ove non costituisca revoca anticipata, dà diritto al rimborso, senza interessi, della quota di canone relativa al periodo durante il quale non viene usufruita l'occupazione.

Articolo 37

Sospensione delle autorizzazioni e delle concessioni

1. Ove le ragioni di interesse pubblico abbiano carattere temporaneo e limitato, il Responsabile dell'Ufficio competente può procedere alla sospensione delle concessioni individuandone la durata.
2. Per la sospensione valgono le stesse disposizioni previste per la revoca.

Articolo 38

Rinuncia all'occupazione

1. Il concessionario può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta all'Ufficio che ha rilasciato la concessione.
2. Se l'occupazione non è ancora iniziata la rinuncia dà diritto alla restituzione del canone eventualmente versato.
3. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo.
4. Se l'occupazione è già iniziata, può essere richiesto il rimborso del canone corrisposto limitatamente al periodo di mancata occupazione.

Capo II -LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI

Articolo 39

Domanda e documentazione

1. La domanda per l'autorizzazione ad effettuare qualsiasi forma di pubblicità, dovrà pervenire al Comune di Carmagnola - Ufficio Protocollo, redatta in forma libera ovvero utilizzando la modulistica appositamente predisposta. Andrà presentata in bollo se relativa a pubblicità commerciale, in carta libera negli altri casi.
2. La modulistica indica la documentazione tecnica e amministrativa di supporto da allegare alla domanda in relazione alle differenti tipologie di mezzi pubblicitari; in ogni caso andrà allegato un bozzetto del messaggio da esporre, riportante le quote relative all'impianto.
3. Relativamente agli impianti di tipo permanente, andranno inoltre sempre allegati:

Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria

- a) un progetto quotato in scala dell'impianto, completo delle viste dello stesso, riportante l'indicazione dei materiali utilizzati e di relativa planimetria indicante il sito di installazione, comprensiva di rilievo fotografico del contesto urbano adiacente e di fotomontaggio;
- b) una dichiarazione resa dal soggetto interessato con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera, tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità;
- c) certificazione di conformità alla normativa vigente in caso di impianti pubblicitari che utilizzino circuiti elettrici.

4. La domanda dovrà contenere l'accettazione, in maniera esplicita, del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale al momento vigente; l'accettazione di detto Codice è condizione necessaria per il rilascio dell'autorizzazione ad effettuare qualsiasi forma di pubblicità prevista nel presente Regolamento.

5. Il Direttore della Ripartizione Tecnica del Comune è responsabile del procedimento finalizzato al rilascio dell'autorizzazione necessaria per l'installazione dei mezzi pubblicitari. Le domande vengono istruite per ordine di presentazione.

Articolo 40

Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni

1. Entro 30 giorni dalla data del timbro di protocollo della domanda il responsabile del procedimento, ove l'istanza risulti irregolare o incompleta, può richiedere l'integrazione degli atti o dei documenti necessari ai fini istruttori con comunicazione diretta all'interessato.
2. L'istanza si intende rinunciata se, trascorso un periodo di 60 giorni dalla comunicazione, non siano pervenute le integrazioni richieste. È ammessa comunque la presentazione di nuova istanza.
3. In base all'istruttoria tecnico-amministrativa e riscontrata la presenza delle condizioni prescritte, il Dirigente competente rilascia il provvedimento amministrativo entro 30 gg. dalla data del timbro del protocollo apposto sull'istanza o sulle eventuali integrazioni, previo parere dell'Ufficio Tecnico Comunale in caso di impianti permanenti.
4. Le autorizzazioni si intendono, in ogni caso, accordate fatti salvi i diritti dei terzi e le competenze di altri enti o uffici.

Articolo 41

Obblighi per il titolare dell'autorizzazione

1. È fatto obbligo ai soggetti autorizzati al collocamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari di:
 - a) osservare le prescrizioni della normativa vigente e, in particolare, il Nuovo Codice della Strada e il relativo Regolamento di attuazione, nonché il presente Regolamento;
 - b) verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
 - c) effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento;
 - d) adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite dal Comune, anche successivamente all'autorizzazione per intervenute e motivate esigenze;
 - e) provvedere a sue spese alla rimozione in ogni caso in cui venga meno il titolo autorizzatorio, ovvero vengano meno le condizioni di sicurezza, previste all'atto

Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria

dell'installazione, o di motivata richiesta del Comune; la rimozione deve essere effettuata entro 48 ore dal venire meno del titolo o dalla richiesta del Comune, e comunque senza ritardo per ragioni di sicurezza. In caso di inadempienza, l'Amministrazione Comunale procederà d'ufficio alla rimozione, con oneri a carico dei responsabili, fatta salva la sanzione di cui al successivo articolo 16, comma 2.

2. Su ogni cartello o mezzo pubblicitario permanente deve essere applicata la targhetta prescritta dall'articolo 55 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada.

Articolo 42

Decadenza dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione decade quando:
 - a) non vengano osservate le prescrizioni alle quali è subordinata;
 - b) vengano meno le condizioni che costituivano presupposto al rilascio dell'autorizzazione;
 - c) non venga ritirata entro 30 giorni dalla data di rilascio;
 - d) il mezzo pubblicitario non venga installato entro 30 giorni dalla data del ritiro o della trasmissione a mezzo PEC dell'autorizzazione.

Articolo 43

Revoca dell'autorizzazione

1. Il Comune ha facoltà di revocare o modificare l'autorizzazione in qualsiasi momento, per motivi di pubblico interesse, senza corrispondere alcun indennizzo. In tal caso il Comune può chiedere il ripristino dello stato dei luoghi indicandone il termine e, in caso di inosservanza, procedere direttamente con addebito delle spese sostenute.

Articolo 44

Variazione del messaggio pubblicitario

1. Il titolare dell'autorizzazione per impianti permanenti, ad esclusione di quelli a messaggio variabile, qualora intenda variare il messaggio pubblicitario, decorsi almeno tre mesi dall'installazione, deve farne domanda, allegando il bozzetto del nuovo messaggio. L'autorizzazione viene rilasciata entro i successivi 15 gg. Dalla richiesta di variazione, decorsi i quali il richiedente è in ogni caso da considerarsi autorizzato.

Capo III

LE PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 45

Determinazione della tariffa del canone per le pubbliche affissioni

1. La tariffa del canone per le pubbliche affissioni è determinata in base alle finalità del messaggio pubblicitario e al formato del manifesto.
2. La misura standard del canone da applicare alle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a 70x100 è quella prevista dall'articolo 1, comma 827, della legge 27 dicembre 2019, n. 160: euro 0,70 si applica per una durata di esposizione fino a 10 giorni o frazione.
3. Oltre i primi 10 giorni di esposizione, per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione, la tariffa standard è maggiorata del 30 per cento.

Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria

4. Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli la tariffa standard, rapportata al periodo di esposizione, è maggiorata del 50 per cento.
5. Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli la tariffa standard, rapportata al periodo di esposizione, è maggiorata del 50 per cento; per quelli costituiti da più di dodici fogli la tariffa standard, rapportata al periodo di esposizione, è maggiorata del 100 per cento.
6. Le tariffe e i coefficienti determinati dal Comune da applicare alle pubbliche affissioni sono indicati nella delibera di Giunta Comunale..

Articolo 46
Riduzioni

1. La tariffa del Canone per le pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'articolo 9 del presente regolamento;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari.

Articolo 47
Esenzioni

1. La tariffa del Canone per le pubbliche affissioni non è dovuta per le seguenti fattispecie:
 - a) manifesti riguardanti le attività istituzionali del comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
 - b) manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
 - c) manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
 - d) manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - e) manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;

Articolo 47
Ripartizione della superficie degli impianti pubblici da destinare alle affissioni

1. Gli impianti pubblici da destinare alle affissioni pubbliche sono suddivisi nelle seguenti percentuali:
 - a) spazi di natura istituzionale, sociale e comunque privi di rilevanza economica: 20%;
 - b) spazi per affissioni di natura commerciale: 60%;
 - c) spazi per affissioni di natura sociale e comunque non economiche : 20%

Comune di Carmagnola
**Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione,
autorizzazione o esposizione pubblicitaria**

Articolo 48

Spazi privati per le affissioni

1. Gli spazi di cui all'articolo 47, lett. b), dovranno essere usati esclusivamente per l'effettuazione di affissioni commerciali, essendo le affissioni di natura istituzionale, sociale o culturale già previste negli spazi affissionistici pubblici, soddisfacenti in maniera completa le esigenze del settore.
2. L'iter autorizzativo può nascere in due modi:
 - a) a seguito di domanda spontanea di ditta o società specializzata;
 - b) In virtù di riscontrate nuove esigenze e in conformità alle linee generali del piano. In ogni caso, dovranno essere contattate più ditte o società specializzate onde meglio verificare le proposte formulate, al fine di scegliere la migliore in rapporto alle esigenze del Comune.
3. Se l'iter nasce secondo i dettami di cui alla lettera a), l'ordine di presentazione dell'offerta costituisce, nei limiti della congruità della stessa, titolo preferenziale.
4. In ogni caso lo stesso soggetto privato non potrà possedere più di un terzo degli spazi privati destinati alle affissioni.
5. Con la delibera di aggiudicazione viene approvato anche il relativo disciplinare.

Articolo 49

Modalità per l'effettuazione del servizio delle affissioni

1. I committenti devono consegnare o far pervenire, franco di ogni spesa, all'ufficio competente il quantitativo dei manifesti da affiggere e provvedere contemporaneamente al versamento del canone, restando ad esclusivo carico degli utenti l'obbligo di munirsi delle ulteriori autorizzazioni o concessioni eventualmente previste da altre leggi e regolamenti.
2. Le pubbliche affissioni saranno effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che deve essere annotata in apposito registro cronologico.
3. La durata dell'affissione decorre dal primo giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune metterà a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
4. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
5. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
6. Per le affissioni a carattere commerciale, richieste per i due giorni successivi la commissione, è dovuta una maggiorazione del 10% del diritto, con un minimo di Euro 30,00. Stessa maggiorazione si applica alle affissioni di natura non commerciale, se eseguite nella stessa giornata in cui sono state commissionate (affissioni funebri e di enti senza fine di lucro); tale maggiorazione è attribuita al concessionario del servizio, se gestito in tale forma, quale rimborso per i maggiori oneri conseguenti alla reperibilità del personale ed all'utilizzo dello stesso in periodi al di fuori del normale orario di lavoro

Titolo IV

DISPOSIZIONI RIGUARDANTI GLI ASPETTI SANZIONATORI

Articolo 51

Sanzioni e indennità

1. Alle occupazioni e alla diffusione di messaggi pubblicitari considerate abusive ai sensi del presente regolamento, si applicano sia le indennità sia le sanzioni previste dall'articolo 1, comma 821, lettere g) e h) della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e precisamente:

- a) un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
- b) una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra un minimo non inferiore all'ammontare dell'indennità come determinata alla precedente lettera a) ed un massimo non superiore al doppio della stessa, ferme restando quelle stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada).

2. Nei casi di occupazione e diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione o del mezzo pubblicitario e il ripristino dello stato dei luoghi. Gli oneri derivanti dalla rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'articolo 13 del presente regolamento

3. Le altre violazioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento sono punite con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, nella misura da euro 25,00 a euro 500,00 ai sensi dell'articolo 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, salva l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 20, commi 4 e 5, e dall'articolo 23 del Codice della Strada

4. Nei casi di omesso, parziale o tardivo versamento del canone alla scadenza, è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa pari ad un punto percentuale del canone per ogni giorno di ritardo fino al trentesimo. Per ritardi superiori ai 30 giorni si applica la sanzione pari al 30 per cento dell'ammontare del canone. La sanzione non potrà comunque essere inferiore a euro 25,00, né maggiore a euro 500,00 nel rispetto della legge 24 novembre 1981, n. 689, e nella misura fissata dall'articolo 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

5. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante l'atto di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Titolo V

NORME FINALI E TRANSITORIE

(Il presente disciplina la fase transitoria di applicazione del nuovo canone).

Comune di Carmagnola
**Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione,
autorizzazione o esposizione pubblicitaria**

Articolo 52

Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021
2. Per quanto non disposto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.
3. È abrogata ogni altra norma regolamentare emanata dal Comune contraria o incompatibile con quelle del presente regolamento.
4. Per le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento, il periodo temporale a decorrere del 2021 e fino alla loro scadenza e/o proroga è disciplinato dalle disposizioni del presente Regolamento.

Per quanto non contemplato in codesto regolamento si seguono le disposizioni del:

Deliberazione del Consiglio Comunale n° 13 - Approvazione del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari e delle Insegne di Esercizio. Dell'anno duemiladieci addì ventisei del mese di febbraio.

Delibera CC del 28 giugno 2018 n. 51 del Regolamento Edilizio.

Delib. della Giunta Comunale n. 104 del 17.05.2012 - Piano Generale degli Impianti Pubblicitari e delle Insegne di Esercizio. "Specifiche tecniche" esplicative per Dehors. Approvazione.

REGOLAMENTO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE Approvato con delibera di C. C. n. 131 del 28/11/2003, modificato con Delibera di C.C. n. 49 del 28/06/2017, Modificato con Delibera di C. C. n. 87 del 22/11/2018.

Delibera di Giunta Comunale n. 26 del 01/03/2002; Delibera di Giunta Comunale n. 418 del 12/03/1989 e Delibera di C.C. n. 30 del 29/12/1992; Delibera di Giunta Comunale n. 125 del 13/04/11, Ripartizione Commercio Nuovo Regolamento del Mercantico.

Allegato A) Stradario Carmagnola

Specie	Area	Zone d'assegnazione
VIA	ABRATE	CATEGORIA 1
VIA	ADA NEGRI	CATEGORIA 1
VIA	ALBA	CATEGORIA 1
VIA	ALCIDE DE GASPERI	CATEGORIA 1
PIAZZA	ALESSANDRO MANZONI	CATEGORIA 1
VIA	ALESSANDRO ROCCATI	CATEGORIA 1
VIA	ALESSANDRO VOLTA	CATEGORIA 1
VIA	ALINA TUMEDEI CASALIS	CATEGORIA 1
VIA	ALMESE	CATEGORIA 1
VIA	ANNA FRANK	CATEGORIA 1
PIAZZA	ANTICHI BASTIONI	CATEGORIA 1
VIA	ANTONELLI	CATEGORIA 1
VIA	ARGENTERA	CATEGORIA 1
VIA	ASILO	CATEGORIA 1
VIA	AUDISIO DON GIUSEPPE	CATEGORIA 1
VIA	AVIGLIANA	CATEGORIA 1
VIA	AVVOCATO FERRERO	CATEGORIA 1
VIA	AVVOCATO MILANESIO	CATEGORIA 1
VIA	BAGNOLO	CATEGORIA 1
VIA	BALDESSANO	CATEGORIA 1
VICOLO	BALME	CATEGORIA 1
VICOLO	BARAVALLE	CATEGORIA 1
VIALE	BARBAROUX	CATEGORIA 1
VIA	BARDONECCHIA	CATEGORIA 1
VIA	BARTOLOMEO RONCO	CATEGORIA 1
VICOLO	BELLETTI	CATEGORIA 1
VIA	BELLINO	CATEGORIA 1
VIA	BENSO	CATEGORIA 1
VIA	BERGAMINA	CATEGORIA 1
VIA	BERSANI IGINIO	CATEGORIA 1
VIA	BIBIANA	CATEGORIA 1
VIA	BORGHETTO	CATEGORIA 1
VIA	BORNARESIO	CATEGORIA 1
FRAZIONE	BOSSOLA	CATEGORIA 1
VIA	BOVES	CATEGORIA 1
VIA	BRA	CATEGORIA 1
VIA	BRAIDA	CATEGORIA 1
VIA	BRICHERASIO	CATEGORIA 1
VIA	BUCCI	CATEGORIA 1
VIA	BURIASCO	CATEGORIA 1
VIA	BUSCA	CATEGORIA 1
VIA	BUSSOLENO	CATEGORIA 1
VIA	CADUTI DI NASSIRIYA	CATEGORIA 1
VIA	CANALE	CATEGORIA 1
VICOLO	CANDIOLO	CATEGORIA 1
PIAZZA	CANONICO BELLA	CATEGORIA 1
PIAZZA	CANONICO CAPPELLO	CATEGORIA 1
VIA	CANONICO FILIPPONI	CATEGORIA 1
VIA	CANTU'	CATEGORIA 1
VIA	CAPITINI ALDO	CATEGORIA 1
VIA	CARAMAGNA	CATEGORIA 1
LARGO	CARD. MICHELE PELLEGRINO	CATEGORIA 1
VIA	CARIGNANO	CATEGORIA 1

VIA	CASCINE MADAMA	CATEGORIA 1
VIA	CASE NUOVE	CATEGORIA 1
VIA	CASTAGNOLE	CATEGORIA 1
VIA	CASTELLERO	CATEGORIA 1
VIA	CAV. G. TESIO	CATEGORIA 1
VIA	CAVALCAVIA	CATEGORIA 1
VIA	CAVALLI	CATEGORIA 1
VIA	CAVASSA	CATEGORIA 1
VIA	CAVOUR	CATEGORIA 1
VIA	CEIS	CATEGORIA 1
VIA	CERESOLE	CATEGORIA 1
VIA	CESARE BATTISTI	CATEGORIA 1
VIA	CESARE PAVESE	CATEGORIA 1
VIA	CHIERI	CATEGORIA 1
VIA	CHIOMONTE	CATEGORIA 1
AREA	CIMITERO	CATEGORIA 1
VIA	CINZANO	CATEGORIA 1
VIA	COL DI NAVA	CATEGORIA 1
VIA	COLLEGNO	CATEGORIA 1
PIAZZA	CONCORDIA	CATEGORIA 1
VIA	CONTE DI CARMAGNOLA	CATEGORIA 1
VICOLO	CORNAGLIA	CATEGORIA 1
VICOLO	COSTA	CATEGORIA 1
VIA	CRISSOLO	CATEGORIA 1
VICOLO	CROCETTA	CATEGORIA 1
VIA	CUNEO	CATEGORIA 1
VIA	DANTE	CATEGORIA 1
VIA	DECORATI AL VALOR CIVILE	CATEGORIA 1
VIA	DEGLI OCCHINI	CATEGORIA 1
VIA	DEGLI ORTI	CATEGORIA 1
VIA	DEI SOSPIRI	CATEGORIA 1
VIA	DEI TETTI	CATEGORIA 1
VIA	DEL BRUCCIO	CATEGORIA 1
VIA	DEL PIANO	CATEGORIA 1
VIA	DEL PORTO	CATEGORIA 1
VIA	DEL SOLE	CATEGORIA 1
STRADA	DELL'ISOLA	CATEGORIA 1
VIALE	DELLA LIBERTA'	CATEGORIA 1
LARGO	DELLA REPUBBLICA	CATEGORIA 1
VIA	DELLE BENNE	CATEGORIA 1
VIA	DELLE CERCHE	CATEGORIA 1
VIA	DOGLIANI	CATEGORIA 1
PIAZZA	DOMENICO BERTI	CATEGORIA 1
VIA	DON ARDIZZONE	CATEGORIA 1
VIA	DON GIUSEPPE PIPINO	CATEGORIA 1
VIA	DON LORENZO MILANI	CATEGORIA 1
VIA	DON LUIGI STURZO	CATEGORIA 1
VIA	DON MICHELANGELO PIZZIO	CATEGORIA 1
LARGO	DONATORI DI SANGUE	CATEGORIA 1
VIA	DUCA D'AOSTA	CATEGORIA 1
VIA	DURANDO	CATEGORIA 1
VIA	ELEONORA DUSE	CATEGORIA 1
VIA	EMANUELE FILIBERTO	CATEGORIA 1
VIA	ENRICHETTA DOMINICI	CATEGORIA 1
VIA	ENRICO FERMI	CATEGORIA 1
VIA	ENZO FERRARI	CATEGORIA 1
CORSO	EUROPA	CATEGORIA 1

VIALE	EX INTERNATI	CATEGORIA 1
VIA	F.LLI BOASSO	CATEGORIA 1
VIA	F.LLI MINA	CATEGORIA 1
VIA	F.LLI ROSSELLI	CATEGORIA 1
VIA	F.LLI VERCELLI	CATEGORIA 1
PIAZZA	FALCONE E BORSELLINO	CATEGORIA 1
VIA	FAULE	CATEGORIA 1
VIA	FDERICO SURA	CATEGORIA 1
VIA	FERRUCCIO VALOBRA	CATEGORIA 1
VIA	FOSSANO	CATEGORIA 1
VIA	FRA LUIGI	CATEGORIA 1
VIA	FRANCESCO GALLINA	CATEGORIA 1
VIA	FRANCESCO PETRARCA	CATEGORIA 1
PIAZZA	G. ANTONIO RAINERI	CATEGORIA 1
VIA	G. MARIA BERTINI	CATEGORIA 1
VIA	GAETANO DONIZETTI	CATEGORIA 1
VICOLO	GALLO	CATEGORIA 1
VICOLO	GAMNA	CATEGORIA 1
PIAZZA	GARAVELLA	CATEGORIA 1
VIA	GARDEZZANA	CATEGORIA 1
VIA	GATTI	CATEGORIA 1
VIA	GAVUZZI	CATEGORIA 1
VIA	GEN. PIERLEONE DEMICHELIS	CATEGORIA 1
VIA	GENOVA	CATEGORIA 1
VICOLO	GHIETTI	CATEGORIA 1
VIA	GHIRARDA	CATEGORIA 1
VIA	GIACINTO CARENA	CATEGORIA 1
VIA	GIACOMO LEOPARDI	CATEGORIA 1
CORSO	GIACOMO MATTEOTTI	CATEGORIA 1
VIA	GIACOMO PISCINA	CATEGORIA 1
VIA	GIACOMO PUCCINI	CATEGORIA 1
VIA	GIOACCHINO ROSSINI	CATEGORIA 1
VIA	GIORGINA DEVALLE	CATEGORIA 1
VIA	GIOSUÈ CARDUCCI	CATEGORIA 1
VIA	GIOVANNI AGNELLI	CATEGORIA 1
VIA	GIOVANNI ARPINO	CATEGORIA 1
VIA	GIOVANNI BOCCACCIO	CATEGORIA 1
VIA	GIOVANNI GIOLITTI	CATEGORIA 1
VIA	GIOVANNI PASCOLI	CATEGORIA 1
VIA	GIOVANNI VIGLIONE	CATEGORIA 1
VIA	GIOVANNI XXIII	CATEGORIA 1
VIA	GIULIO PASTORE	CATEGORIA 1
VIA	GIUSEPPE CHIFFI	CATEGORIA 1
VIALE	GIUSEPPE GARIBALDI	CATEGORIA 1
PIAZZA	GIUSEPPE MAZZINI	CATEGORIA 1
VIA	GIUSEPPE PEROTTI	CATEGORIA 1
PIAZZA	GIUSEPPE VERDI	CATEGORIA 1
VIA	GOBETTI	CATEGORIA 1
VIA	GONIN	CATEGORIA 1
VIA	GRANAGLIE	CATEGORIA 1
VIA	GREGORIA	CATEGORIA 1
VIA	GRUASSA	CATEGORIA 1
VIA	GUGLIELMO MARCONI	CATEGORIA 1
VICOLO	GUIDO GOZZANO	CATEGORIA 1
VIA	GUIDO MARTINA	CATEGORIA 1
VIA	GUIDO ROSSA	CATEGORIA 1
PIAZZA	I MAGGIO	CATEGORIA 1

VIA	INDUSTRIA 90	CATEGORIA 1
PIAZZA	ITALIA	CATEGORIA 1
PIAZZA	IV MARTIRI	CATEGORIA 1
VIA	IVREA	CATEGORIA 1
VIA	L. BATTISTA ALBERTI	CATEGORIA 1
VIA	LAIOLO	CATEGORIA 1
VIA	LIONNE	CATEGORIA 1
VIA	LOMBRIASCO	CATEGORIA 1
VIA	LOMELLINI	CATEGORIA 1
VIA	LORENZO PEGOLO	CATEGORIA 1
VIA	LOVERA	CATEGORIA 1
VIA	LUDA DI CORTEMIGLIA	CATEGORIA 1
PIAZZA	LUDOVICO I	CATEGORIA 1
VIA	LUIGI EINAUDI	CATEGORIA 1
VIA	LUIGI PIRANDELLO	CATEGORIA 1
VIA	LUSERNA	CATEGORIA 1
VIA	MADONNA DELLA MERCEDE	CATEGORIA 1
LARGO	MADRE CONSOLATA BETASSA	CATEGORIA 1
VIA	MARIA BOBBA	CATEGORIA 1
VIA	MARIA MONTESSORI	CATEGORIA 1
VIA	MARILENA BONETTO	CATEGORIA 1
VIA	MARTIRI DELLA LIBERTA'	CATEGORIA 1
STRADA	MARUCCANO	CATEGORIA 1
VIA	MATILDE SERAO	CATEGORIA 1
VIA	MENOCHIO	CATEGORIA 1
VIA	MICHELANGELO BUONARROTI	CATEGORIA 1
VIA	MICHELE MAGONE	CATEGORIA 1
VIA	MILANESIO DI COASSOLO	CATEGORIA 1
VIA	MONCALIERI	CATEGORIA 1
VICOLO	MONETA	CATEGORIA 1
VIA	MONFORTE	CATEGORIA 1
VIA	MONSIGNOR OSCAR ROMERO	CATEGORIA 1
VIA	MONTA'	CATEGORIA 1
VIA	MONTEU ROERO	CATEGORIA 1
VIA	MONVISO	CATEGORIA 1
VIA	MORELLO	CATEGORIA 1
VIA	MORETTA	CATEGORIA 1
VIA	MURAZZANO	CATEGORIA 1
VIA	MURINA	CATEGORIA 1
VIA	MUSSETTI	CATEGORIA 1
VIA	NAVIGLIO	CATEGORIA 1
VIA	NEGRELLI	CATEGORIA 1
VIA	NINO PONZIO	CATEGORIA 1
VIA	NOVARA	CATEGORIA 1
PIAZZA	OLIMPIADI	CATEGORIA 1
VIA	ORBASSANO	CATEGORIA 1
VIA	ORMEA	CATEGORIA 1
VIA	OSELLE	CATEGORIA 1
VIA	OSPEDALE	CATEGORIA 1
VIA	PADRE BARAVALLE	CATEGORIA 1
VIA	PAESANA	CATEGORIA 1
VIA	PALAZZOTTO	CATEGORIA 1
VIA	PALEOCAPA	CATEGORIA 1
VIA	PANCALIERI	CATEGORIA 1
VIA	PAOLO BOSELLI	CATEGORIA 1
VIA	PAOLO THAON DI REVEL	CATEGORIA 1
VIA	PARRUCCHETTO	CATEGORIA 1

VICOLO	PELAZZA	CATEGORIA 1
VIA	PELLERI	CATEGORIA 1
VIA	POCHETTINO	CATEGORIA 1
VIA	POIRINO	CATEGORIA 1
VIA	POLLENZO	CATEGORIA 1
VIA	PORTA ZUCCHETTA	CATEGORIA 1
VIA	PORTOFINO	CATEGORIA 1
VICOLO	PROFESSORE MANTELLINO	CATEGORIA 1
VIA	PROVVIDENZA	CATEGORIA 1
VICOLO	QUARANTA	CATEGORIA 1
VIA	QUINTINO SELLA	CATEGORIA 1
VICOLO	RABIOTTO	CATEGORIA 1
VIA	RACCONIGI	CATEGORIA 1
VIA	RATTERA	CATEGORIA 1
VICOLO	RICOVERO	CATEGORIA 1
VIA	RIO TERCERO	CATEGORIA 1
PIAZZA	RISORGIMENTO	CATEGORIA 1
VIA	RIVOLI	CATEGORIA 1
VICOLO	ROBILANTE	CATEGORIA 1
VIA	ROMA	CATEGORIA 1
VIA	RUBATTO	CATEGORIA 1
CORSO	SACCHIRONE	CATEGORIA 1
VIA	SALSASIO	CATEGORIA 1
VIA	SALUZZO	CATEGORIA 1
VIA	SALVATORE QUASIMODO	CATEGORIA 1
VIA	SAN BENEDETTO	CATEGORIA 1
VIA	SAN BERNARDINO	CATEGORIA 1
FRAZIONE	SAN BERNARDO	CATEGORIA 1
VIA	SAN FRANCESCO DI SALES	CATEGORIA 1
VICOLO	SAN GEROLAMO	CATEGORIA 1
VIA	SAN GIACOMO	CATEGORIA 1
VIA	SAN GIOVANNI BOSCO	CATEGORIA 1
VIA	SAN GIUSTO	CATEGORIA 1
VIA	SAN LORENZO	CATEGORIA 1
VIA	SAN LUIGI	CATEGORIA 1
VIA	SAN MICHELE	CATEGORIA 1
VIA	SAN ROCCO	CATEGORIA 1
PIAZZA	SANDRO PERTINI	CATEGORIA 1
VIA	SANFRÈ	CATEGORIA 1
PIAZZA	SANT'AGOSTINO	CATEGORIA 1
VIA	SANT'ANTONIO	CATEGORIA 1
PIAZZA	SANTA MARIA DI VIURSO	CATEGORIA 1
VIA	SANTA MARIA MADDALENA	CATEGORIA 1
VIA	SANTO STEFANO	CATEGORIA 1
VIA	SANTORRE SANTAROSA	CATEGORIA 1
VIA	SAVARINO	CATEGORIA 1
VIA	SAVONA	CATEGORIA 1
VIA	SAVONAROLA	CATEGORIA 1
VIA	SEBASTIANO VALFRE'	CATEGORIA 1
VIA	SILVIO PELLICO	CATEGORIA 1
VIA	SOLA	CATEGORIA 1
VIA	SOLAVAGIONE	CATEGORIA 1
VIA	SOMMARIVA	CATEGORIA 1
VIA	SPANZOTTI	CATEGORIA 1
VIA	STEA	CATEGORIA 1
VIA	SUPERGA	CATEGORIA 1
VIA	SUSA	CATEGORIA 1

VIA	TASSO	CATEGORIA 1
VICOLO	TEOLOGO BOSIO	CATEGORIA 1
VIA	TORINO	CATEGORIA 1
VIA	TOSI	CATEGORIA 1
VIA	TRINITA	CATEGORIA 1
VIA	UMBERTO II	CATEGORIA 1
LARGO	UMBRIA	CATEGORIA 1
VIA	VADO DELLA VALLE	CATEGORIA 1
VIA	VALPERGA	CATEGORIA 1
VIA	VESCOVO PIETRO SOLA	CATEGORIA 1
VIA	VIGNASSA	CATEGORIA 1
VIA	VILLAFRANCA	CATEGORIA 1
VIA	VILLANOVA	CATEGORIA 1
VIA	VINCENZO BELLINI	CATEGORIA 1
VIA	VIRLE	CATEGORIA 1
VIA	VITTORIO ALFIERI	CATEGORIA 1
LARGO	VITTORIO VENETO	CATEGORIA 1
VIA	XX SETTEMBRE	CATEGORIA 1
PIAZZA	XXX APRILE	CATEGORIA 1

PIAZZA	ANTICA ABBAZIA	CATEGORIA 2
VIA	BARCERO	CATEGORIA 2
VIA	CAPPELLINO	CATEGORIA 2
VIA	CASALGRASSO	CATEGORIA 2
VIA	CAVALLERI	CATEGORIA 2
VIA	CAVALLERI PICCOLI	CATEGORIA 2
VIA	CERETTO	CATEGORIA 2
VIA	COMMENDE	CATEGORIA 2
VIA	CORNO	CATEGORIA 2
STRADA	DELLA DIVISA	CATEGORIA 2
VIA	DON ZAPPINO	CATEGORIA 2
VIA	F.LLI MARENGO	CATEGORIA 2
VIA	FUMERI	CATEGORIA 2
VIA	GAIDI	CATEGORIA 2
VIA	LUIGIA BALBO	CATEGORIA 2
PIAZZA	MAESTRI CORDAI	CATEGORIA 2
VIA	MAIRA	CATEGORIA 2
VIA	MOLINASSO	CATEGORIA 2
VIA	PONTE ROTTO	CATEGORIA 2
VIA	PRALORMO	CATEGORIA 2
FRAZIONE	S. GIOVANNI	CATEGORIA 2
VIA	SAN CRISTOFORO	CATEGORIA 2
VIA	SAN GIORGIO	CATEGORIA 2
VIA	SAN GIOVANNI	CATEGORIA 2
VIA	SAN PIETRO	CATEGORIA 2
VIA	SAN REMO	CATEGORIA 2
VIA	SANT'ANNA	CATEGORIA 2
VIA	SERRALUNGA	CATEGORIA 2
VIA	TEGLIA	CATEGORIA 2
VIA	TEOLOGO FIORE	CATEGORIA 2
VIA	TETTI FRATI	CATEGORIA 2
FRAZIONE	TETTI GRANDI	CATEGORIA 2
VIA	TETTI GRANDI	CATEGORIA 2
FRAZIONE	TUNINETTI	CATEGORIA 2
VIA	VERNE	CATEGORIA 2
VIA	VILLASTELLONE	CATEGORIA 2

VIA	CANONICO CHICCO	CATEGORIA 3
STRADA	CAPORALI	CATEGORIA 3
VICOLO	CHIARAVIGLIO	CATEGORIA 3
VICOLO	MONTEMAGNO	CATEGORIA 3
VIA	SAN CARLO	CATEGORIA 3
VIA	TETTI MOGNA	CATEGORIA 3
VIA	TETTI PECCHI	CATEGORIA 3
VIA	TETTO DEL RATTO	CATEGORIA 3

Allegato B)

CATEGORIA SPECIALE + 50%

Ai fini dell'applicazione dei canoni per le esposizioni pubblicitarie, sono state individuate le seguenti strade soggette all'aumento della tariffa del 50% :

- S.P. 20
- S.P. 137
- S.P. 129
- S.P. 134
- S.P. 393
- S.P. 661
- AUT. TO-SV
- VIA CARIGNANO
- VIA CHIERI
- VIA E.FILIBERTO
- VIA PISCINA
- VIA POIRINO
- VIA PRALORMO
- VIA RACCONIGI
- VIA S.F. DI SALES
- VIA SOMMARIVA
- SOTTO PASSO SANTARITA
- VIA TORINO
- VIA VILLASTELLONE